

ACCORDO OPERATIVO CON VALENZA DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

DENOMINATO "ART 2" sub ambito "A" IN MONTICELLI

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 38 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2017.

L'anno il giorno del mese di in,, innanzi a me

Notaioiscritto con studio in sono presenti i signori:

1. COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, con sede in Piazza Rivasi n.3 (CF 00232820340), rappresentato, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000, , in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, tale nominata con atto n. del del Sindaco del Comune di Montechiarugolo nel seguito del presente atto denominata come "Comune";
2. Sig. , amministratore unico della , che nel seguito del presente atto verrà altresì denominato "Soggetto Attuatore" - nato a il , domiciliato in , via – Monticelli Codice Fiscale : , in qualità di proprietario delle aree interessate.

ENTRAMBI (1. e 2.) autorizzati/e al presente atto con delibera del Consiglio del Comune di Montechiarugolo n. del di autorizzazione alla stipula dell'accordo operativo, ai sensi dell'art. 38, comma 12, della l.r. 24/2017, esecutiva ai sensi di legge;

- Sig. (CF.:), residente a in via , in qualità di AMMINISTRATORE UNICO, nato a , il , il quale dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per siglare tale atto con la pubblica amministrazione e dichiara altresì di agire in questo atto in nome e per conto della ditta quale AMMINISTRATORE UNICO, nel seguito del presente atto denominato/a "Promotore/Soggetto attuatore/gestore";
- (), nata a il che interviene in qualità Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Montechiarugolo
- della cui identità personale, qualifica e capacità di agire, sono certo (oppure mi sono accertato mediante).

RICHIAMATI:

- l'Accordo tra i privati e il Comune di Montechiarugolo, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.

- 20/2000 e dell'art. 11 della L.241/90, e sottoscritto in data 29/12/2008, REP 22947 e Raccolta 11430;
- il successivo Accordo tra i privati e il Comune di Montechiarugolo ex art 18 Legge Regionale n. 20/2000, ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e dell'art. 11 della L.241/90 sottoscritto in data 27/01/2020, rogato dal dott. Carlo Maria Canali, rep. 68223 – racc. 29990; in aggiornamento e sostituzione dell'accordo sottoscritto nel 2008 sopra citato, in conformità alle disposizioni urbanistiche di cui alla Legge Regionale 24/2017;

CONSIDERATO che:

- l'attuazione dell' Accordo di cui in premessa, prendeva l'avvio dalla Variante al PSC approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 29/12/2008 con la quale il Comune ha individuato l'Ambito Residenziale di Trasformazione – ART2 localizzato in Monticelli Terme, individuandone 4 sub ambiti attuativi "a", "b", "c" e "d". Il sub ambito "a" risulta costituito dalle aree insediate dalle aziende di cui all'Accordo tra i privati e il Comune di Montechiarugolo, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 11 della L.241/90, e sottoscritto in data 29/12/2008, REP 22947 e Raccolta 11430.
- dal 2008 non essendo stata data attuazione a quanto previsto dall'Accordo, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto fosse necessario che le parti sottoscrivessero un nuovo atto negoziale in cui disciplinare quanto non aveva avuto finora attuazione apportando alcune specifiche aggiuntive di carattere tecnico – amministrativo ai contenuti dell'accordo sottoscritto, finalizzate a meglio regolamentare la fase attuativa degli interventi urbanistici, anche in ragione di alcune modifiche normative e di pianificazione intervenute a far tempo dall'anno 2008 negli strumenti di pianificazione;
- con deliberazioni di C.C. n.4 e n.5 del 28/01/2019 il comune di Montechiarugolo ha provveduto ad adottare un Piano Operativo Comunale (POC-STRALCIO) e una variante al Regolamento Urbanistico – Edilizio (RUE) che prevedono, tra l'altro, l'attuazione dei due ambiti ART2 sub-ambito "a" e APT2 di cui trattasi come da impegni ed obblighi sottoscritti tra le parti;
- con delibera di C.C. n.13 in data 19/03/2019 il Comune di Montechiarugolo ha adottato il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), ai sensi dell'art.46 comma 1 della L.R. 24/2017; detto piano individua l'ART2 sub-ambito "a" come ambito territoriale oggetto di intervento di rigenerazione e l'ambito APT2 come area vocata alla trasformazione, ma garantisce la possibilità di attuare gli ambiti ART2 sub-ambito a e APT2 come da impegni ed obblighi

sottoscritti tra le parti e sopra menzionati, attraverso il disposto normativo di cui all'art.5 della NTA del P.U.G. che regola la fase transitoria di attuazione del piano;

- in data 27/01/2020 è stato sottoscritto un nuovo accordo tra le parti, rogato dal dott. Carlo Maria Canali, rep. 68223 – racc. 29990, che ha previsto necessariamente anche una nuova tempistica di attuazione degli ambiti ART2 sub-ambito “a” e APT2 di cui trattasi al fine di conformarsi alle nuove disposizioni urbanistiche di cui alla L.R. n.24/2017, aggiornando e sostituendo l'accordo già sottoscritto in data 29.12.2008, evidenziandone espressamente gli obblighi e gli impegni ancora da attuare e le azioni e le caratteristiche tecnico – normative degli interventi di trasformazione, relativamente all'ambito ART 2 di seguito elencate:

- ✓ Potenzialità edificatoria in ragione di una SU max pari a 3.400 mq.
- ✓ Funzioni ammesse: residenziali e quelle compatibili con la residenza.
- ✓ Indirizzi di sviluppo urbanistico – edilizio e criteri di progettazione:
- ✓ H max = 9,50 ml corrispondenti a massimo n.3 piani fuori terra; al fine di dare movimento ai prospetti ed ottimizzare ed armonizzare le forme e i volumi, sono ammesse piccole porzioni di fabbricato con n.4 piani fuori terra, comunque entro il limite del 20% della Superficie coperta dell'edificio.
- ✓ Indice di visuale libera = 0,5 ml/ml
- ✓ Tipologie edilizie: tipologie edilizie residenziali condominiali, le funzioni non residenziali devono essere localizzate al piano terra; rimangono comunque ammesse anche funzioni non residenziali ai piani superiori quali studi professionali, uffici, ecc
- ✓ Verde pubblico – aree S2: è data facoltà di monetizzare la superficie S2 di competenza del sub ambito o di reperirla in altra area fuori comparto.
- ✓ Parcheggi pubblici: i parcheggi pubblici dovranno essere individuati prioritariamente lungo la viabilità pubblica e/o in aree limitrofe; è data facoltà in sede di accordo operativo di monetizzare in parte dette dotazioni di parcheggi pubblici.
- ✓ Edilizia con finalità sociali: il 6% della potenzialità edificatoria realizzata dovrà essere realizzata e ceduta gratuitamente al Comune e la potenzialità edificatoria dovrà risultare accorpata e costituire, un autonomo volume funzionale;
- ✓ I parcheggi pubblici a raso dovranno attestarsi sul lato ovest del comparto ed il verde pubblico S2 di cessione, se realizzato, dovrà essere individuato e liberamente accessibile; i criteri di progettazione, fruibilità e cura dei particolari del verde pubblico dovranno essere di livello elevato;
- ✓ Le reti fognarie dovranno essere separate per acque nere: reflui domestici e acque di prima pioggia; acque bianche: acque meteoriche di seconda pioggia e acque meteoriche provenienti dalle coperture; per le reti fognarie di acque bianche, il progetto dovrà verificare la effettiva capacità di ricezione delle condotte fognarie pubbliche al contorno e la rete fognaria del comparto dovrà rispettare il principio dell'invarianza idraulica; essendo la attuale configurazione produttiva esistente dell'area con alte percentuali di impermeabilizzazione e senza collettori di invaso, la soluzione progettuale dovrà dimostrare ed attuare un beneficio per la rete fognaria pubblica della zona;
- ✓ Tutte le soluzioni progettuali, con particolare riferimento agli impianti, coperture, conformazione ed orientamento edifici, dovranno perseguire il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2 ed il ricorso alle fonti di energia rinnovabile;

- per l'attuazione degli ambiti APT2 e ART2 di cui trattasi e per le finalità tutte previste dalle disposizioni normative, le parti hanno convenuto che le finalità di pubblica utilità per la definizione degli accordi operativi inerenti gli ambiti APT2 e ART2 sub ambito "a" sono individuate come segue:
 - ✓ opere fuori comparto avente carattere di pubblica utilità;
 - ✓ realizzazione dell'estendimento della rete fognaria al servizio delle aree di cui all'ambito APT2 in Basilicagoiano fino al recapito più vicino ed idoneo indicato dall'ente gestore del pubblico servizio; le opere dovranno essere progettate e realizzate secondo le normative vigenti in materia e come da disposizioni approvate dall'ente gestore del servizio;
 - ✓ messa in sicurezza del collegamento ciclopedonale dall'ambito APT2 al centro abitato della frazione di Basilicagoiano;

SI PREMETTE che:

- il Comune di Montechiarugolo a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 20/2000, ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), con delibera di C.C. n. 27 in data 22/04/2004;
- con delibera di C.C. n.87 in data 29/12/2008 è stata approvata la variante al PSC N.4 avente ad oggetto l'inserimento di nuovi ambiti di trasformazione;
- con delibera di C.C. n.13 in data 30/03/2011 è stata approvata la variante al PSC N.5 avente ad oggetto l'inserimento di nuovi ambiti di trasformazione;

CONSIDERATO che:

- il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale n. 24 del 19/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio".
- l'art.4 della suddetta Legge prevede che fino alla scadenza del termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico (P.U.G.), il Comune attraverso apposito atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale, può promuovere la presentazione di accordi operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all'articolo 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC e può altresì promuovere il rilascio di permessi di costruire convenzionati per attuare le previsioni del PRG e del POC vigenti.

VERIFICATO che:

- per il Comune di Montechiarugolo, che alla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017 era dotato di PSC e RUE vigenti e di Piano Operativo Comunale scaduto, non è stato possibile adottare un nuovo POC ma è stato necessario operare nel rispetto delle disposizioni del regime transitorio;
- con delibera di C.C. n.13 in data 19/03/2019 è stato adottato il Piano Urbanistico Generale del Comune di Montechiarugolo, ai sensi dell'art.46 comma 1 della L.R. 24/2017 e che il periodo transitorio cessa con l'approvazione del nuovo piano;
- dalla data di adozione del PUG operano le norme di salvaguardia ai sensi dell'art.27 della L.R. 24/2017;
- a seguito della adozione è stata attivata la Struttura Tecnica Operativa (STO) a supporto del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV), nello svolgimento delle proprie funzioni stabilite all'art.47 della L.R. 24/2017.
- il verbale della seconda seduta di CUAV in data 14 Luglio 2019 e pervenuto al protocollo dell'ente in data 25/09/2019 prot. n.14126 da cui si evince che *"In merito alla gestione della fase transitoria, con riferimento a quanto previsto dall'art.5 delle NTA del piano, si ritiene che le possibilità indicate superino quanto definito dalla legge regionale e ribadito dalla circolare regionale prot. n. 179478 del 14/03/2018. Il periodo transitorio della legge, che consente l'attuazione del piano previgente per poi passare al regime del PUG, vede il suo termine ultimo nell'approvazione del PUG stesso e pertanto le possibilità indicate dall'art.4 della LR n.24/2017, sia quelle del comma 4 sia quella dal comma 1, che consente al Comune attraverso un atto di indirizzo di promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC o il rilascio di permessi di costruire convenzionati per attuare le previsioni del PRG e del POC vigenti, possono essere agite prima dell'approvazione del PUG coerentemente con i contenuti adottati e con quanto definito nella Strategia di piano"*.

EVIDENZIATO che l'art. 4, commi 1 – 2 e 3 della richiamata L.R. 24/2017 concede ai Comuni la possibilità, nel corso del periodo transitorio, di individuare una parte delle previsioni urbanistiche del PSC per cui consentire l'immediata attuazione attraverso accordi operativi aventi i contenuti e gli effetti di cui all'art. 38 della L.R. 24/2017 stessa o il rilascio di permessi di costruire convenzionati di cui all'art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 preceduti da una

delibera di indirizzo, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, che definisca i criteri di priorità, i requisiti ed i limiti con cui saranno valutate le proposte avanzate dai privati e sia verificata la loro rispondenza all'interesse pubblico;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale, nel svolgere la sua funzione di governo del territorio, ha ritenuto di rilevante importanza garantire quanto previsto all'art.5 delle NTA del piano e pertanto ha ritenuto utile cogliere l'occasione prospettata e consentire ai soggetti attuatori la possibilità di presentare proposte di accordo operativo/permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art.4 della L.R.24/2017, per l'attuazione delle previsioni di PSC nel periodo transitorio previsto dalle legge regionale, in conformità con il suddetto verbale di CUAV.

DATO ATTO che:

- ✓ il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 115/2019 "Delibera di indirizzo ai sensi dell'art.4 della L.R. 24/2017 in attuazione alle previsioni di PSC ed in conformità al PUG adottato con delibera di C.C. n. 13 in data 13/03/2019" ha emanato l'atto di indirizzo utile all'individuazione di una parte delle previsioni urbanistiche del PSC per cui consentire l'immediata attuazione attraverso accordi operativi aventi i contenuti e gli effetti di cui all'art. 38 della L.R. 24/2017 o il rilascio di permessi di costruire convenzionati di cui all'art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380;

DATO ATTO ALTRESI' che:

- ✓ in data 08/07/2020 con i protocolli n. 9518 e 9519 è stata presentata Proposta di Accordo Operativo conforme ai contenuti degli artt. 4 e 38 della L.R. 24/2017, da parte di da parte del in qualità di amministratore unico della società ; conferendone procura speciale al tecnico progettista con studio professionale in ;
- ✓ Così come previsto dalla LR 24/2017, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune ha acquisito l'informazione antimafia di cui all' art. 84, comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011, in data 28/09/2020 con prot. PR_PRUTG_Ingresso_0048726_20200831;
- ✓ Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia della proposta di accordo è stata immediatamente pubblicata sul sito web del Comune di Montechuiarugolo al seguente LINK

<https://onedrive.live.com/?authkey=%21AlcpKuQhT%5FqBRac&id=3D38BEA5B7E68273%21368&cid=3D38BEA5B7E68273;>

- ✓ che la proposta di A.O. è stata sottoposta alla valutazione di merito dell'Ufficio di Piano del Comune di Montechiarugolo, che ha esaminato i contenuti e il perseguimento della stessa dando origine ad un percorso di approfondimento, dialogo e negoziazione con i soggetti interessati, al termine del quale sono stati presentati elaborati integrativi e in recepimento delle richieste, in data 06/11/2020 con prot. 16385 e in data 7/11/2020 con prot. 16486 e sono state valutate nella quinta seduta dell'Ufficio di Piano, in data 10/11/2020;
- ✓ che la proposta di A.O. è conforme al comma 3 dell'art. 38 della LR 24/2017 e contiene i seguenti elaborati:
 - Progetto urbano
 - Convenzione Urbanistica
 - Relazione economica finanziaria
 - Documento di VALSAT
- ✓ che il percorso di negoziazione risponde alle richieste dell'Amministrazione e ai contenuti dell'Accordo stipulato in data 27/01/2020 ed in particolare che:
 - la possibilità di reperire la quota di S2 in area esterna al comparto, dovrà essere concordata con l'amministrazione comunale e costituirà variante all'accordo operativo;
 - l'Edilizia con finalità sociali pari al 6% della SU realizzata, dovrà essere edificata contestualmente al primo stralcio e individuata in un volume funzionale preferibilmente autonomo ed in accordo con gli uffici tecnici comunali e dovrà essere realizzata con le medesime caratteristiche costruttive dell'edilizia libera.
- ✓ che il Comune di Montechiarugolo con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 14/11/2020 ha valutato la conformità e la completezza della proposta e ne ha autorizzato il deposito;
- ✓ che tale proposta è stata pubblicata sul BURERT n. 406 del 25/11/2020;
- ✓ che la proposta di accordo operativo è stata trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale, nonché ai soggetti regolatori e gestori dei servizi pubblici locali ed al CU, per acquisirne il parere in data 25/11/2020 con prot. 17580 e 17582;
- ✓ che in data 28/12/2020 prot. 19302 è stata inviata nota alla Regione Emilia Romagna nella quale si comunicava la trasmissione al sistema di conservazione del Polo Archivistico Regionale la documentazione relativa all'Accordo Operativo ART 2;

- ✓ che ai sensi del comma 2 dell'art. 38 della L.R. 24/2017 in data 12/01/2021 è stata fatta la presentazione pubblica on-line dell'Accordo, la cui registrazione è stata pubblicata sul sito web del Comune;
- ✓ che, in merito alla proposta di accordo operativo "ART 2" non è pervenuta alcuna osservazione;
- ✓ che, sulla proposta, si è espresso il CU, in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale con nota:
- ✓ che il Consiglio Comunale del Comune di Montechiarugolo ha autorizzato la stipula dell'accordo operativo, a norma dell'art.11, comma 4bis della L.241/1990, con Deliberazione n. e che l'accordo è stato sottoscritto con atto

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE

1. La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.
2. Il soggetto attuatore assume gli oneri e obblighi che seguono fino al completo assolvimento degli impegni convenzionali;
3. Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo sino al completo assolvimento degli obblighi di cui alla presente convenzione; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, ovvero di trasferimento delle stesse a qualsiasi altro titolo, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e/o successivi aventi causa e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
4. In ogni caso di trasferimento le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola contenuti, obblighi, modalità attuative e programmi di

realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo Operativo, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con Delibera del Consiglio Comunale di Montechiarugolo n. del, che assume il valore e gli effetti del Piano Urbanistico Attuativo, relativo alla Scheda d'ambito ART 2 del PSC:

In particolare l'intervento consiste nella realizzazione di *DISMISSIONE E DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI ESISTENTI E RISTRUTTUAZIONE DELL'INTERA AREA, RICONVERTITA AD USO RESIDENZIALE (CON EVENTUALI SERVIZI ANNESSI ALLA RESIDENZA), MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO "A CORTE" E CONSEGUENTE REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI DI CESSIONE.*

2. che i terreni/immobili interessati dall'intervento sono siti in Comune di Montechiarugolo, via , distinti al Catasto Terreni del Comune di Montechiarugolo, al foglio n. 11, mappali 281, 108, 83, 92, 283, 430, 679, 223 (parte) per una estensione complessiva catastale di mq. 4.296 e si estende per complessivi mq 4.179,76 di superficie rilevata;
3. che tali aree sono disciplinate dal PSC – VARIANTE 4, come AMBITO ART2;
4. che sull'area non gravano vincoli;

Articolo 3 – OBIETTIVI E CONTENUTI DELL'ACCORDO OPERATIVO

1. L'intervento è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici:
 - Scheda: ART2 – variante parziale n. 4 al PSC vigente, ambito ART2 sub "a"
 - Funzioni:
 - Uso residenziale (uso prevalente);
 - uso commerciale connesso alla residenza, quali: esercizi pubblici, artigianato di servizio e di produzione diretta alla vendita, intermediazione monetaria e finanziaria, attività professionali e imprenditoriali (uso secondario);
2. La completa trasformazione dell'area potrà essere attuata attraverso Permesso/i di Costruire riguardanti l'intero lotto o porzioni di lotto ovvero per stralci funzionali, come di seguito esplicitato e come descritto nella tavola SDP.04 :

STRALCIO	SU EDIFICABILE
STRALCIO 1	1.650 mq
STRALCIO 2	1.750

3. Ai fini della validità del presente accordo e della relativa convenzione non risulta comunque

vincolante la realizzazione dell'intera S.U. prevista. Qualora, per modificate esigenze del soggetto attuatore o della stessa Amministrazione Comunale, si dovesse ritenere di non realizzare nel Comparto una porzione della S.U. prevista la stessa, in comune accordo tra le parti, potrà essere realizzata in altra area convenendo altresì le condizioni per tale realizzazione e comunque nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto prescritto al successivo art. 12 .

Articolo 4 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE AL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

1. Il soggetto attuatore si obbliga, così come individuato in premessa, oltre a quanto già indicato nei precedenti punti, di assumere volontariamente le obbligazioni seguenti e pertanto si impegnano alla realizzazione ed alla cessione a titolo gratuito al Comune delle aree e delle opere descritte ai punti seguenti, ovvero alla realizzazione e cessione delle seguenti tipologie di opere.

Tali opere vengono rappresentate negli elaborati SDP.02 – SDP.03 – SDP.04 e nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e sono così individuate:

A.1) Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

- gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua: tavola R.02 – dettagliatamente descritta nella relazione tecnico specialistica A.05;
- la rete fognante, gli impianti di depurazione, e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche: tavola R.04 – dettagliatamente descritte nella relazione tecnico specialistica A.05;
- gli spazi e le attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi: tavole SDP.02 e SDP.03
- la pubblica illuminazione, le reti e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia: tavole R.01 e R.03 – dettagliatamente descritta nella relazione tecnico specialistica A.05;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni: tavola R.05 – dettagliatamente descritta nella relazione tecnico specialistica A.05;
- le infrastrutture verdi urbane con prevalente funzione ecologica ambientale (misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale): area verde, centrale al comparto, privata di uso pubblico di cui alle tavole SDP.01 – SDP.02 – SDP.03 - dettagliatamente descritta nella relazione tecnico specialistica A.07 e nelle NTA dell'Accordo A.08;

La realizzazione di tali lavori deve avvenire con regolarità e continuità secondo le tempistiche individuate all'art. 8.

B) Opere necessarie a garantire la sostenibilità dell'intervento (verificate nell'ambito del documento di VAS allegato all'Accordo)

Tali opere vengono rappresentate negli elaborati e sono così individuate: SDP.01 – SDP.02 – SDP.03; dettagliatamente descritte nella VALSAT e nell'art. 3.2.5 della NTA dell'Accordo (allegato A.08) e sono relative al:

- ✓ sistema di illuminazione (localizzato in modo da minimizzarne il numero ottimizzando l'efficienza; minimizzare i consumi energetici - impiegando sistemi a LED; evitando la propagazione dei raggi verso l'alto; utilizzati sistemi di illuminazione pubblica e privata temporizzati)
- ✓ all'arredo a verde interno al lotto e sulla "piazza verde centrale" (dove dovranno essere utilizzate specie autoctone appartenenti alla flora locale, di seconda classe di grandezza e con dimensioni minime di impianto pari a 20-25 cm di circonferenza; per quanto riguarda il numero e l'ubicazione queste dovranno essere compatibili con il corretto sviluppo vegetativo delle piante pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alla distanza dagli edifici e dai manufatti);

C) Parcheggi pertinenziali:

I parcheggi pertinenziali vengono rappresentati negli elaborati SDP.01 – SDP.04 e SDP.05 e sono dettagliatamente relazionati nell'allegato A.07 e A.08. Il dimensionamento sarà valutato in sede di presentazione dei titoli abilitativi, in base agli usi che verranno realizzati.

La realizzazione delle autorimesse interrato/seminterrate che per ragioni strutturali potranno essere realizzate con modalità e tempistiche differenti rispetto agli stralci funzionali previsti per gli edifici sopra suolo.

D) Parcheggi pubblici:

I parcheggi pubblici realizzati sono pari a mq 543,25; le strade (realizzazione di "pista di ritorno" in estensione alla viabilità esistente), gli spazi e i percorsi pedonali, pari a mq 102,75 per un totale di aree di cessione pari a mq. 646,00 e sono individuate nelle tavole SDP.01 – SDP.02 – SDP.03 e SDP.04 – dettagliatamente descritte nella relazione tecnico specialistica A.07 e nelle

NTA dell'Accordo A.08; e schematizzate nell'allegato A facente parte integrante del presente.

In accordo con l'Amministrazione la quota di aree di cessione non realizzata verrà monetizzata, in conformità a quanto stabilito nel successivo comma 5.

2. Il soggetto attuatore assume a proprio carico l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica, previa presentazione di apposita richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 16, comma 2bis, del DPR 380/2001 e/o altro titolo abilitativo che dovesse essere previsto dalla normativa in vigore alla data di esecuzione dell'intervento.

Sono soggette a tale disciplina le seguenti opere, di cui ai punti precedenti: SDP.01 SDP.02 - SDP.- SDP.04.

Le altre opere (fatta eccezione per quelle da realizzarsi su aree che resteranno di proprietà privata) costituenti opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate nel rispetto della normativa che sarà vigente in materia di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo o di opere da realizzarsi in esecuzione di atti negoziali.

3. Le opere, sopra descritte, vengono, quindi, riportate in sintesi nelle tavole n. SDP.01 SDP.02 - SDP.- SDP.04. allegate alla Proposta di Accordo Operativo.

4. La realizzazione di tali opere comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti e l'acquisizione delle medesime opere al patrimonio indisponibile del Comune di Montechiarugolo come disciplinato al successivo Articolo 6;

5. Dotazioni territoriali oggetto di monetizzazione o di cessione in area diversa dal comparto in oggetto:

Le dotazioni territoriali relative all'uso residenziale e agli usi connessi che competono all'accordo operativo e che non sono reperite direttamente sono quelle afferenti il verde "S2" da calcolarsi in funzione della SC realizzata e al netto della quota di P1 ceduto e/o monetizzato $P1+U2= 70mq$ ogni $100 mq.$ di SC di cui P1 non meno di $20 mq.$

Tali aree, al momento del rilascio dei titoli abilitativi, proporzionalmente alla SC edificata saranno monetizzate secondo le modalità stabilite dalla normativa comunale;

Tale possibilità è conforme al quanto contenuto nella Variante al RUE approvato con delibera di C.C. n. 9 del 25/02/2020.

6. La realizzazione di tutte le dotazioni territoriali dovrà avvenire nel rispetto del Programma degli interventi inserito nella relazione economico-finanziaria, allegata all'Accordo. I soggetti attuatori dovranno nominare, prima dell'inizio dei lavori, con oneri a loro carico, e comunicandolo al Comune di Montechiarugolo, il direttore dei lavori.

Tutte le opere suddette saranno eseguite sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché del tecnico incaricato dall'Amministrazione per l'effettuazione del collaudo in corso d'opera e finale, e dovranno essere comunque conformi ai progetti esecutivi (redatti dai Concessionari) approvati dal Comune di Montechiarugolo, comprendenti gli appositi capitolati descrittivi ed i disciplinari tecnici concernenti le modalità esecutive. Il Collaudatore nominato dall'Amministrazione prima della comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione, potrà inoltre dare prescrizioni tecniche per il miglioramento delle opere stesse, in accordo con l'Ufficio Tecnico comunale.

Detto controllo sarà effettuato con le seguenti modalità:

- mediante sorveglianza in corso d'opera;
- mediante verifica delle opere per un periodo di 6 mesi a decorrere dal completamento dei lavori, diretta ad accertarne il soddisfacente funzionamento.

In caso di realizzazione di opere in c.a. la relativa certificazione di collaudo verrà prodotta dai concessionari.

I collaudi tecnico\funzionali e amministrativi devono essere eseguiti a cura del Comune e a spese dei soggetti attuatori. I certificati di collaudo definitivi dovranno essere emessi, per le opere ed impianti, entro 6 mesi dal certificato dell'ultimazione lavori redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune, o suo delegato.

In sede di collaudo tecnico\funzionale i soggetti attuatori devono consegnare all'Amministrazione Comunale il rilievo delle opere realizzate (strade, parcheggi, impianti, etc) previste dalla presente convenzione.

Il rilievo dovrà inoltre contenere l'elenco e le quantità di tutte le opere e impianti pubblici che l'ufficio del demanio comunale dovrà prendere in carico, oltre ovviamente che tutti i relativi certificati di conformità e\o istruzioni per la modalità di funzionamento e manutenzione (a solo titolo esemplificativo: illuminazione pubblica, impianto per l'irrigazione ecc.).

Le opere descritte ai commi precedenti potranno subire modifiche, in fase di richiesta di permesso di costruire, oppure in corso di realizzazione delle stesse, su richiesta dell'Amministrazione comunale, per motivate esigenze di interesse pubblico, o per

adeguamento a nuovi standard normativi, o opportuno potenziamento tecnologico, senza che ciò costituisca variante all'accordo operativo ed alla presente convenzione, purché tali modifiche non alterino in modo significativo i contenuti del progetto definitivo, in particolare:

- non comportino la necessità di acquisire nuovi pareri o nuove autorizzazioni da parte degli enti che si sono espressi sui progetti in sede di comitato urbanistico;
- rispettino le dimensioni minime stabilite dall'accordo operativo e dalla convenzione;
- non alterino le caratteristiche funzionali, ambientali, paesaggistiche e di pubblica utilità delle opere.

In ogni caso il valore delle modifiche dovrà rimanere al di sotto del 20% dell'importo lavori individuato nel progetto definitivo.

I maggiori oneri derivati dalla variazione sono soggetti alla disciplina degli scomputi stabilita ai sensi della presente convenzione.

Articolo 5 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE AL CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DI ERS

Il soggetto attuatore, al fine di concorrere alla realizzazione del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, come previsto dalla L.R.20/2000 e dalla L.R. 24/2017 si obbliga:

- a cedere gratuitamente al Comune di Montechiarugolo, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo ex art.18 L.R.n.20/2000 di cui all'art.1.1, costruzioni con destinazione per l'Edilizia con finalità sociali pari al 6% della SU realizzata; si specifica che per tale S.U. non è dovuto il contributo di costruzione.

La stessa dovrà essere edificata contestualmente al primo stralcio e individuata in un volume funzionale preferibilmente autonomo ed in accordo con gli uffici tecnici comunali. Dovrà essere realizzata con le medesime caratteristiche costruttive dell'edilizia libera.

Articolo 6 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Il contributo di costruzione, in base al tipo di intervento, disciplinato dalla presente Convenzione è costituito dalle seguenti componenti:

- oneri di urbanizzazione (U1 e U2)
- costo di costruzione (QCC)

(a) ai sensi della DAL n. 186/2018 e della Delibera di C.C. n. 72 del 16/09/2019, si prende atto che sono scomputabili esclusivamente le seguenti componenti: U1 e U2;

b) in considerazione dell'importo delle opere che saranno realizzate, desunte dal CME facente parte dell'A.O., pari a € 213.208,00 e al costo della quota U1 e U2 pari a € 291.720,00, verrà applicato uno scomputo secondo la seguente formula:

- costo della quota U1 e U2 vigente al momento della presentazione dei titoli abilitativi meno l'importo dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, rendicontate attraverso la presentazione delle fatture pagate;

la differenza tra i valori di cui ai punti precedenti verrà scomputata parametricamente sulla SU realizzata nei titoli abilitativi;

c) il contributo di costruzione è invece corrisposto interamente al Comune all'atto del ritiro dei permessi di costruire per i singoli fabbricati, ad eccezione dell'edilizia con finalità sociali pari al 6% della SU realizzata, per la quale non è dovuto il contributo di costruzione.

d) Le dotazioni territoriali che competono all'accordo operativo e che non sono reperite direttamente sono quelle afferenti il verde "S2" da calcolarsi in funzione della SC realizzata e al netto della quota di P1 ceduto e/o monetizzato $P1+U2= 70mq$ ogni 100 mq. di SC di cui P1 non meno di 20 mq.

Tali aree, al momento del rilascio dei titoli abilitativi, proporzionalmente alla SC edificata saranno monetizzate secondo le modalità stabilite dalla normativa comunale;

Articolo 7 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI

1. La realizzazione degli interventi edilizi privati dovrà avvenire nel rispetto della disciplina regolata dal presente articolo.
2. In particolare il soggetto attuatore si obbliga a prevedere, nella progettazione e nella realizzazione degli edifici e degli spazi aperti, le seguenti azioni e ad applicare le seguenti tecnologie costruttive:
 - contenimento dei consumi energetici: *così come descritti dall'art. 3.2.3 delle NTA dell'Accordo;*
 - ciclo idrico: *così come descritto dall'art. 2.2.b delle NTA dell'Accordo;*

Articolo 8 – DURATA E CRONOPROGRAMMA

1. Tutti i tempi indicati sono da considerarsi perentori.
2. La presente convenzione ha durata complessiva di 8 anni a partire dalla sua sottoscrizione.
3. Il cronoprogramma per l'attuazione degli interventi previsti dall'accordo operativo discende

dai contenuti dell'Accordo ex art.18 Legge Regionale n.20/2000 sottoscritto in data 29/12/2008 rep. 22947 e racc. 11430; e dal successivo Accordo ex art 18 Legge Regionale n. 20/2000 sottoscritto in data 27/01/2020, rogato dal dott. Carlo Maria Canali, rep. 68223 – racc. 29990; in aggiornamento e sostituzione dell'accordo sottoscritto nel 2008 sopra citato, in conformità alle disposizioni urbanistiche di cui alla Legge Regionale 24/2017;

4. E' fatto obbligo di trasferire l'attività produttiva ad oggi insediata nel comparto ART.2 sub ambito "a" all'interno dell'ambito APT2 denominato "FUTURA" in Basilicogiano.
5. Il trasferimento delle attività dovrà avvenire entro 12 mesi dalla efficacia del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità dei nuovi edifici realizzati all'interno dell'ambito APT2. All'atto della presentazione del primo Permesso di Costruire relativo a edifici di cui al presente comparto ART2, dovrà essere allegato anche il cronoprogramma relativo al trasferimento delle attività ad oggi insediate in ART2, redatto nel rispetto delle tempistiche sopra riportate.
6. Viene stabilito il seguente cronoprogramma per l'attuazione degli interventi previsti dall'accordo operativo:
 - realizzazione delle opere di sostenibilità (art. 4, comma 1, punto B): entro 4 anni, a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 - realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle attrezzature e spazi collettivi, delle altre dotazioni e dei parcheggi pertinenziali(art. 4, comma 1, punti A e C): entro 4 anni, a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 - presentazione delle richieste di rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione degli interventi privati (edifici): entro 4 anni, a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione; tali richieste potranno essere presentate solo a seguito di attestazione di funzionalità delle opere da parte del collaudatore e del parere favorevole del Comune;
 - presentazione delle segnalazioni certificate di conformità edilizia e di agibilità per gli interventi privati (edifici): entro i termini stabiliti dalla disciplina edilizia; tali segnalazioni potranno essere presentate solo a seguito dell'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione;

Articolo 9 – GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. Gli importi delle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore, riguardano le opere di urbanizzazione dell'intervento e sono computate in € 213.208,00 (IVA al 10% compresa)
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il soggetto attuatore presta adeguate

garanzie per importi non inferiore al 100% (cento per cento) di quelli previsti al comma 1, mediante polizze fideiussorie a prima richiesta rilasciate da aziende di credito o da imprese di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

Le garanzie sono prestate con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune di Montechiarugolo.

La fidejussione dovrà prevedere che l'Ente fideiussore si impegna a pagare senz'altro e senza condizioni, a prima e semplice richiesta scritta del Comune ed entro 30 giorni dal ricevimento, nonostante eventuali opposizioni da chiunque proposte e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, e con espressa rinuncia a ogni eccezione, fondata sulla validità dell'obbligazione garantita e in genere sul rapporto fra il Comune e il privato e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C. e in deroga all'art.1957 del C.C.

Dovrà essere altresì prevista la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile.

3. Per le opere necessarie a garantire la sostenibilità dell'intervento la fideiussione viene presentata immediatamente dopo la Delibera di Approvazione da parte del Consiglio Comunale, e comunque prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Si riportano gli estremi delle polizze emesse: polizza n. _____, emessa in data _____ da _____ per **€ 213.208,00 (duecentotrediciduecentootto/00)**;

4. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico-amministrativo e cessione di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta del/i soggetto/i attuatore/i, quando una parte funzionale autonoma delle opere (riferimenti ad eventuali stralci) sia stata regolarmente eseguita, sempre previo collaudo, anche parziale.

Articolo 10 – COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO CESSIONI, SERVITU' E ASSERVIMENTI DI AREE AL COMUNE E PRESA IN CONSEGNA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

1. Il collaudo del piano attuativo comprendente le verifiche tecnico-funzionali delle opere realizzate, per cui si applicano le norme di cui all'art. 102 del D.L. 50/2016, e le verifiche urbanistico - amministrative e di controllo degli adempimenti previsti dalla presente convenzione.

2. Prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di cui all'art. 4, il Comune dovrà nominare uno o più tecnici collaudatori, con oneri a carico dei soggetti attuatori.
3. E' previsto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di uno stralcio autonomamente funzionale, se previsto nel titolo abilitativo delle opere di Urbanizzazione.
4. Ai fini dell'approvazione del collaudo il soggetto attuatore è tenuto a presentare al Comune gli elaborati «as built», in formato compatibile con gli usi necessari al fine dell'implementazione della cartografia digitale, da concordarsi preventivamente con il Settore Pianificazione Territoriale, che rappresentino esattamente quanto realizzato, nonché un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete.
5. Qualora il Comune di Montechiarugolo abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, procederà alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
6. A seguito di approvazione favorevole del collaudo delle opere di urbanizzazione, le aree per dotazioni territoriali e gli appartamenti a destinazione pubblica, saranno cedute in forma gratuita al Comune, a cura e spese del Soggetto attuatore.
7. E' altresì a carico del soggetto attuatore, nei medesimi termini di cui sopra, l'onere di regolarizzare, mediante atto registrato e trascritto, eventuali servitù richieste dal Comune, o da altri Enti.
8. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria "Allegato A "parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
9. Espletati i predetti adempimenti, comprensiva anche della cessione delle dotazioni territoriali, il Comune di Montechiarugolo, verificata la completa e regolare esecuzione delle opere libererà la garanzia e prenderà in consegna tutte le opere di cui sopra, così come indicato negli elaborati del progetto.
10. La presa in consegna delle opere è comunque subordinata alla redazione di apposito verbale nel quale si darà atto delle seguenti condizioni:
 - che le opere siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti;
 - che le opere presentino carattere di pubblico interesse, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali.

Il frazionamento delle aree relative alle dotazioni territoriali che il Comune di

Montechiarugolo prenderà in consegna sarà eseguito a totale cura e spese dei soggetti attuatori.

Articolo 11 – CESSIONI, SERVITU' E ASSERVIMENTI DI AREE AL COMUNE

1. Le aree di cessione dovranno essere cedute in forma gratuita, a cura e spese del soggetto attuatore, prima della presentazione del titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione, pena la improcedibilità dell'istanza;
2. A seguito di approvazione favorevole del collaudo delle opere di urbanizzazione, le opere per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi, ed opere di sostenibilità, saranno prese in carico dal Comune.
3. E' altresì a carico del soggetto attuatore, nei medesimi termini di cui sopra, l'onere di regolarizzare, mediante atto registrato e trascritto, eventuali servitù richieste dal Comune, o da altri Enti.

Articolo 12 – VARIANTI

1. Non sono ammesse varianti all'Accordo Operativo che riguardino:
 - la modifica del cronoprogramma, ad eccezione delle proroghe esplicitamente definite dallo stesso;
 - la modifica sostanziale dell'assetto urbanistico;
 - cessione in area esterna al comparto, anche non classificata, del verde di "S2";
 - il trasferimento di eventuale capacità edificatoria residua in altra area del territorio comunale in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dello strumento urbanistico vigente al momento del trasferimento;
 - La modifica della conformazione delle aree di cessione;
 - La modifica dell'impostazione a "corte aperta" dell'impianto edificatorio;
 - traslazione di SU da uno stralcio all'altro, nella misura superiore al 20%;
2. Potranno essere apportate modeste modifiche ai progetti delle opere pubbliche, secondo quanto stabilito, in proposito, al precedente art. 4.
3. Non costituiscono comunque variante all' Accordo Operativo:
 - la diversa sistemazione delle sezioni stradali, delle piste pedonali, la modifica all'ubicazione ed al numero degli accessi carrai purché concordate con gli enti e gli uffici comunali preposti, e purché rimangano soddisfatti gli standard di dotazioni territoriali e le quantità totali di aree di cessione e sia assicurato il rispetto di quanto disciplinato dal Codice della Strada;

- modifiche del tracciato e tipologia delle reti tecnologiche concordate con gli enti e gli uffici comunali preposti.

Articolo 13 – INADEMPIMENTO E CONTROVERSIE

1. In caso di grave inadempimento agli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione, Il Comune, può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (ai sensi dell' art 1453 del Codice Civile), salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
2. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore, per fatto a lui imputabile, si rendesse inadempiente alle clausole della presente convenzione il Comune, previa diffida, intimerà al medesimo di adempiere nel termine di 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'esecuzione dei lavori e diniegare il rilascio dei permessi di costruire, salvo assumere i provvedimenti di cui ai successivi punti 3 e 4.
3. Il Comune potrà dichiarare in danno dei soggetti attuatori la risoluzione di diritto dell' Accordo e della presente convenzione nei seguenti casi: a) reiterate e gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione; b) mancata reintegrazione nel termine fissato dal Comune delle fidejussioni scadute o non più valide e/o inefficaci per qualunque motivo; c) grave ritardo (oltre 180 gg) nella esecuzione del cronoprogramma; d) difformità gravi, rilevanti e sostanziali nell'esecuzione delle dotazioni territoriali.
4. La risoluzione totale o parziale dalla presente Convenzione comporterà l'impossibilità di procedere con l' attuazione di quanto in essa previsto e determinerà altresì l'acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle dotazioni territoriali medio tempore realizzate, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura in capo al Soggetto attuatore, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. la risoluzione di diritto del presente atto comporterà l'annullamento in autotutela (per il venir meno di un presupposto essenziale) dei permessi di costruire già rilasciati.
6. Fermo restando quanto già previsto nell' art. 9 per l' esecuzione diretta delle dotazioni territoriali e/o il loro completamento da parte dell'Amministrazione Comunale in sostituzione del Soggetto Attuatore inadempiente, esecuzione a cui si procederà mediante l'escussione della fideiussione, l'importo escusso potrà anche essere destinato ad opere ed interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale dell'ambito urbano di riferimento.

7. Il soggetto attuatore risponderà nei confronti del Comune per evizione e vizi delle opere dallo stesso realizzate, ai sensi degli articoli 1483, 1490, 1494, nonché, ove applicabili, degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.
8. Per tutte le controversie relative al presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il TAR per l' Emilia – Romagna, sede di Parma.

Articolo 14 – RESPONSABILITA' dell' ATTUATORE E SANZIONI

1. Con riferimento alle opere e alle tempistiche di cui all'art. 8, in caso di violazione sarà applicata una sanzione pari alla percentuale dell' 1 per mille dei relativi importi dei lavori.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e provvedimenti già citati in premessa.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Parma.

Nel caso di violazioni delle norme contrattuali tutte del presente atto, sono richiamate le sanzioni discendenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15 – SPESE E TRASCRIZIONI

1. Le spese del presente atto - compresi gli eventuali diritti di segreteria - le spese degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree e le spese tecniche di frazionamento, con ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di una copia autentica dell'atto stesso o del duplo della nota di trascrizione, da consegnarsi al Comune di Montechiarugolo a cura del Notaio rogante entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, sono a totale carico del soggetto Attuatore.

Articolo 16 – RISOLUZIONE IN CASO DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA

1. Si dà atto che la sottoscrizione dell' Accordo Operativo è stata preceduta dalla acquisizione della informativa antimafia di cui all' art. 84, comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 38, comma 4 della L.R. 24/2017, in caso di informazione antimafia interdittiva, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto nei confronti dei soggetti attuatori destinatari del provvedimento prefettizio.

Articolo 17 – RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 38 L.R. n. 24/2017 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché le leggi urbanistiche vigenti e, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

2. Il soggetto attuatore prende atto che i dati personali contenuti nell'Accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabili dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al Codice approvato con D.gs. 30 giugno 2003, n. 196 ed il Regolamento (UE) 2016/679, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

per il Comune di Montechiarugolo

.....

il soggetto attuatore

.....